


**Analisi del Rapporto italiano
sull'art. 5 della
direttiva quadro europea sulle acque 2000/60/CE**

A cura del
Gruppo 183

GRUPPO183



Difesa del suolo e delle risorse idriche

Analisi del Rapporto italiano sull'art. 5 della direttiva quadro europea sulle acque 2000/60/CE

Introduzione

Nelle pagine che seguono abbiamo analizzato il rapporto relativo all'art. 5 della direttiva quadro europea sulle acque 2000/60/CE che il Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Commissione Europea nella primavera del 2006.

La direttiva 2000/60/CE si pone l'obiettivo di raggiungere "un buono stato"¹ per tutti i corpi idrici dell'Unione Europea entro il 2015. Il buono stato dovrà essere valutato in funzione delle condizioni di riferimento definite rispetto alle condizioni di integrità degli stessi ecosistemi acquatici. Vanno perciò stabilite le condizioni iniziali di riferimento in base alle quali valutare lo stato dei corpi idrici e i conseguenti interventi di miglioramento. Il primo passo per procedere in questa direzione consiste nell'acquisizione dello stato di fatto delle acque europee. L'art.5 della direttiva prevede la raccolta di dati relativi: alle caratteristiche dei bacini, all'impatto ambientale delle attività umane e all'analisi economica dell'utilizzo dell'acqua per tutti i distretti idrografici.

L'Italia è in grave ritardo rispetto agli altri Stati membri della UE, essendo ad oggi l'unico paese a non aver identificato le autorità di distretto e le relative competenze.

Nella realizzazione di questo studio abbiamo fatto riferimento alle linee guida (Common Implementation Strategy, CIS) della Commissione Europea per la corretta implementazione della direttiva. Ciascuno dei temi compresi nel rapporto dell'art. 5, è oggetto di specifici documenti delle CIS.

L'analisi di seguito riportata si propone di valutare la rispondenza del rapporto trasmesso agli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Cosa prevede il rapporto sull'art.5.

Articolo 5

"Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico."

1. *Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:*

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee,

- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

L'articolo 5 è finalizzato ad una prima caratterizzazione dei corpi idrici, in particolare ad una valutazione degli utilizzi ed alla individuazione di corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva (art. 4: obiettivi ambientali). L'allegato II della Direttiva 2000/60 fornisce le indicazioni agli Stati membri per effettuare le caratterizzazioni di tutti i tipi di corpi idrici previsti dalla direttiva, sia quelli superficiali sia quelli sotterranei. Per quanto riguarda la classificazione in tipi dei corpi idrici superficiali, la direttiva permette di adottare due sistemi, il "sistema A" o il "sistema B".

Il sistema A basa la tipizzazione in primo luogo sulle Ecoregioni, secondo le aree geografiche descritte nelle tabelle e indicate nella mappa riportata nell'allegato XI (vedi figura), in secondo luogo sulle categorie indicate nell'Allegato II, in cui compaiono diverse tipologie che variano a seconda del corpo idrico considerato (ad es. : altitudine, dimensione del bacino idrografico, composizione geologica). Il territorio italiano è interamente compreso nell'Ecoregione 3, tranne una piccola parte che ricade nell'Ecoregione 4, Alpi.




Figura 1: Mappa delle ecoregioni dell'Allegato XI della dir. 2000/60

¹ Buono stato ecologico e chimico per i corpi idrici superficiali
Buono stato chimico e quantitativo per i corpi idrici sotterranei



Con il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classi di tipi realizzabile con il sistema A. Pertanto devono tipizzare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico attribuendo dei valori relativi ai descrittori al fine di determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento.

Tali descrittori, diversi per ciascuna tipologia di corpo idrico, si dividono in obbligatori (ad. es altitudine, latitudine, longitudine, profondità, composizione geologica, dimensioni) e opzionali (ad. es larghezza media del corpo idrico, profondità media del corpo idrico, pendenza media del corpo idrico, tempo di residenza, temperatura media dell'aria, intervallo delle temperature dell'aria, ecc.).

Lo Stato membro deve fornire alla Commissione Europea "una o più mappe (GIS) con l'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A", deve fissare delle condizioni di riferimento "tipiche specifiche" per le tipologie di corpo idrico superficiale, e individuare le pressioni antropiche e valutarne l'impatto.

Per le acque sotterranee l'analisi deve utilizzare dati idrologici, geologici, pedologici, uso del suolo e di altro tipo. Inoltre devono essere individuati:

- L'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- Le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - o Le fonti diffuse di inquinamento,
 - o Le fonti puntuali di inquinamento,
 - o L'estrazione,
- Il ravenamento artificiale;
- La natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- I corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

Gli Stati membri devono effettuare l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee, dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee ed infine dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee.

Tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei definiti a rischio in seguito alla prima caratterizzazione, devono essere soggetti ad una *caratterizzazione ulteriore* al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11 (Programma di misure).

L'allegato III della Direttiva prescrive cosa deve contenere l'analisi economica da inserire nel rapporto dell'art.5.

In dettaglio, l'analisi economica deve riportare informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

"[...]"

a) *effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo*

termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

- *stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,*
- *stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;*

b) *formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure."*

Cosa è stato spedito dal Ministero alla Commissione UE

Nella nota di accompagnamento al rapporto il Ministero dell'Ambiente viene chiarito che l'attività di raccolta dati è stata effettuata prima del recepimento della direttiva 2000/60/CE e quindi prima della delimitazione dei distretti idrografici e delle autorità competenti per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva (art.3).

Nelle more del recepimento della direttiva 2000/60/CE, l'Italia ha comunque avviato parte delle attività previste dall'articolo 5 sulla base di precedenti disposizioni legislative, e in particolare del decreto legislativo 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole) e della legge 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

La documentazione inviata è di conseguenza stata suddivisa per bacini idrografici nazionali, identificati ai sensi della 183/89. A questi sono stati aggiunti i dati di due bacini regionali, Sicilia e Sardegna.

Tra questi vi sono due bacini pilota per l'applicazione della direttiva, il Tevere e il Cecina che hanno redatto ciascuna il rapporto sull'art.5 in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla direttiva stessa.

Per quanto attiene l'analisi economica, oltre a quanto incluso nei rapporti dei singoli bacini, il Ministero ha inviata una relazione che riporta il quadro normativo e il sistema tariffario italiano per l'utilizzo della risorsa idrica e la relazione annuale sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2004.

La documentazione include l'elenco delle aree protette di cui all'allegato IV della direttiva, quali l'elenco della designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili, delle aree designate per la vita dei pesci e dei molluschi, nonché delle aree designate

per la balneazione (DPR 470/82) e delle acque superficiali destinate alla produzione dell'acqua potabile. Anche la raccolta di tali informazioni è stata resa possibile in virtù delle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/99.

Per quanto riguarda le acque marine costiere è stato spedito un apposito CD con la cartografia numerica in scala 1:100.000 della linea di coste, delle principali batimetriche e delle stazioni attive nell'ambito del



programma di monitoraggio marino costiero, sulla base di una attività intrapresa dalle regioni costiere a seguito di convenzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della legge 1982/979.

Aspetti di impostazione generale

In mancanza di una legge di recepimento pienamente operativa, il Ministero ha dovuto far affidamento sulla complessa ed eterogenea legislazione italiana in materia di acque, la 183/89, il decreto legislativo 152/99 e la legge di 36/94 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sul riordino del servizio idrico. Ciò comporta una serie di limiti, elencati qui di seguito, rispetto a quanto richiesto dalla direttiva 2000/60.

1. Caratteristiche dei bacini/Distretti
2. Analisi economica
3. Analisi delle pressioni
4. GIS

1. Caratteristiche dei bacini/Distretti

Nel rapporto vengono considerate solo le informazioni relative ai territori di competenza delle autorità di bacino nazionali e le due regioni insulari, lasciando fuori tutte quelle porzioni di territorio che ricadono all'interno di una autorità di bacino regionale o interregionale, vale a dire tutti i bacini del versante adriatico e i bacini del mezzogiorno, dove, ad eccezione dell'autorità di bacino del Liri – Garigliano – Volturno, non esistono autorità di bacino nazionali.

Inoltre i piani di tutela previsti dalla 152/99, principali fonti di riferimento del rapporto, sono stati realizzati principalmente dalle regioni del centro – nord. I dati dei Piani di tutela sono stati quindi elaborati su scala di bacino. In riferimento alla caratterizzazione va evidenziato che una prima tipizzazione dei corpi idrici è stata effettuata solo in alcune realtà territoriali, tenendo conto dell'allegato II della direttiva.

2. Analisi delle pressioni e dell'impatto delle attività umane.

Anche per tale specifica questione le Autorità si sono avvalse delle informazioni derivanti dai Piani di tutela regionali e anche di altra documentazione prodotta da diverse Istituzioni.

La documentazione delle diverse autorità di bacino inclusa nel rapporto non è omogenea, infatti i Piani di Tutela di cui al 152/99 adottati e approvati sino ad oggi, risultano tra loro molto diversi, e a maggior ragione le differenze concettuali e metodologiche aumentano laddove tali piani vengono riproposti per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5.

Infatti, le Autorità di Bacino hanno elaborato i criteri per la prima tipizzazione ciascuna per proprio conto, senza apparentemente interfacciarsi tra loro né tantomeno con le Autorità di Distretto di altri Paesi.

3. Analisi economica

C'è una notevole disomogeneità anche nelle analisi economiche. Il principio del recupero dei costi è spesso ignorato, facendo perdere di significato alle stime dei fabbisogni finanziari, che risultano essere semplici elenchi di spesa. Molto spesso non sono

state effettuate le stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, e non viene quindi fornito il supporto conoscitivo per stabilire quali potrebbero essere le misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11.

4. GIS

Anche le basi cartografiche GIS risultano estremamente difformi sia per qualità dei dati che per caratteristiche grafiche.

Questo aspetto procedurale, vale a dire di lavorare "in proprio", senza coordinarsi con gli altri soggetti equivalenti, è forse la caratteristica negativa principale che emerge dal rapporto nella sua totalità.

Conclusioni

Dall'analisi del Rapporto sull'art. 5, possiamo dire che:

1. La documentazione spedita è basata più sul decreto 152/99 che sulla Direttiva 2000/60.
2. Manca l'informazione relativa a parti del territorio italiano.
3. I rapporti spediti non contengono tutte le informazioni richieste dalla Direttiva.
4. La grande disomogeneità dei documenti, dal punto di vista contenutistico, ma anche dal punto di vista dei formati, rende particolarmente ostica l'analisi della documentazione allegata.

Documenti correlati:

Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino del PO
<http://www.adbpo.it/download/CaratteristicheBacino.pdf>

Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino del Tevere
http://www.abtevere.it/prb/inglese/index_ing.htm

Sintesi del Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico
<http://www.gruppo183.org/direttiva/altoadriaticosintesaripart5.pdf>

Sintesi del Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino dell'Adige
<http://www.gruppo183.org/direttiva/adigesintesaripart5.pdf>

Sintesi del Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino dell'Arno
<http://www.gruppo183.org/direttiva/amosintesaripart5.pdf>

Sintesi del Rapporto sull'art. 5 della Regione Sardegna
http://www.gruppo183.org/direttiva/sardegna_sintesaripart5.pdf

Sintesi del Rapporto sull'art. 5 della Regione Sicilia
http://www.gruppo183.org/direttiva/sicilia_sintesaripart5.pdf

Rapporto sull'art. 5 dell'Autorità di bacino pilota del Cecina
http://www.gruppo183.org/direttiva/cecina_sintesaripart5.pdf

Aggiornato al 12 Ottobre 2006

**ORGANIZZAZIONE DEL
RAPPORTO ITALIANO
SULL'ART. 5
DELLA DIRETTIVA 2000/60**

